

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
Dott. Giuseppe Carta	Giudice
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 02 del ruolo concordati preventivi per l'anno 2017, promossa da:

[REDACTED], con sede legale in Oristano, via [REDACTED]
n. [REDACTED], P.IVA. [REDACTED], in persona dell'amministratore [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

§§§

Pendente giudizio per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, con ricorso depositato in data 22.03.2017, [REDACTED] ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI e X, legge fallimentare, che le venisse concesso il termine di sessanta giorni per il deposito di piano e proposta concordatari, oltre agli altri documenti di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, e che, all'esito della presentazione degli stessi, venisse ammessa alla procedura concordataria.

Riunito il procedimento prefallimentare e quello concordatario, con decreto del 02.05.2017, questo Tribunale ha assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della domanda di ammissione a concordato preventivo nel registro delle imprese, per la presentazione di piano e proposta concordataria, oltre all'ulteriore documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare.

Col medesimo decreto, sono stati precisati gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma VIII, legge fallimentare, a carico della società ricorrente, sull'adempimento dei quali deve vigilare il commissario giudiziale all'uopo nominato nella persona del dott. [REDACTED].

Con relazione depositata il 26.05.2017, il commissario giudiziale ha segnalato a questo



Tribunale il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente e la manifesta inidoneità degli atti ad oggi compiuti da [REDACTED] alla predisposizione del piano concordatario.

Pertanto, con decreto del 12.06.2017, il Tribunale ha fissato ex art. 162, legge fallimentare, l'udienza del 20.06.2017 per sentire il debitore in ordine al mancato adempimento degli obblighi informativi e all'inadeguatezza delle attività ad oggi poste in essere per la predisposizione di piano e proposta concordataria.

All'udienza così fissata, su domanda della ricorrente, il Tribunale ha assegnato termine per il deposito di memoria in ordine alle osservazioni del commissario giudiziale.

In data 26.06.2017, [REDACTED] ha depositato la memoria autorizzata.

§§§

Le osservazioni formulate dal commissario giudiziale sono condivisibili, in quanto [REDACTED] non ha rispetto gli obblighi informativi prescritti e, ad oggi, non risulta che siano stati posti in essere atti adeguati al fine della predisposizione di piano e proposta concordataria.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 161, comma VIII, legge fallimentare, *“Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori”*.

In attuazione del disposto della appena citata norma, il Tribunale, col decreto di



assegnazione termine per deposito di piano e proposta concordataria disponeva che la ricorrente fornisse, ogni quindici giorni, relazioni inerenti:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

In data 22 maggio 2017, la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha genericamente prospettato le linee guida del piano e della proposta concordataria, nonché la seguente documentazione: a) curriculum vitae della dott.ssa [REDACTED] b) Business plan redatto dalla dott.ssa [REDACTED], c) Lettera di affidamento incarico al geometra Andrea [REDACTED], d) Lettera di affidamento incarico al geometra Roberto [REDACTED], e) Lettera d'intenti della [REDACTED]; f) Bilancio della [REDACTED]; g) Offerta di vendita della quote di partecipazione del sig. [REDACTED]; h) E-mail certificata trasmessa all'Ordine dei dottori commercialisti.

Allo stesso tempo, [REDACTED] ha domandato proroga del termine per il deposito di proposta e piano concordatari.

§§§

Orbene, la relazione e la documentazione depositata dalla ricorrente non soddisfano gli obblighi informativi disposti dal Tribunale.

Si rileva, in primo luogo, che non è stata data alcuna informazione sulla "*situazione finanziaria, con precisazione, tra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità in cassa o su banche*": l'amministratore della società ricorrente, infatti, si è



limitato a riferire, verbalmente, al commissario che non ci sono disponibilità finanziarie né in cassa, né in banca e che la società non detiene alcun rapporto di conto corrente.

Il debitore, in secondo luogo, non riferisce alcunché sulle rimanenze iscritte nel bilancio 2016 per un valore pari ad euro 702.951,00 (valore, peraltro, rimasto invariato rispetto al bilancio chiuso al 31.12.2015). Al riguardo, infatti, non ha allegato l'inventario delle rimanenze, né ha riferito circa l'effettiva consistenza ed esistenza delle rimanenze e/o sulle modalità di vendita delle stesse.

Ancora, nel bilancio 2016 depositato agli atti sono rilevati crediti verso il socio [REDACTED] [REDACTED] per oltre euro 236.000,00, di cui il debitore non fa alcun menzione: non riferisce sulla natura e origine di tali crediti, né prevede che gli stessi debbano essere incassati dalla società, al fine di soddisfare i creditori concorsuali (al riguardo, non è un fuor d'opera rilevare come, al di là dell'inadempimento degli obblighi informativi, dall'analisi di tali circostanze ben potrebbero emergere, quanto meno, atti in frode ai creditori).

Quanto agli incarichi ai professionisti, si rileva che ad oggi non risulta il professionista incaricato dell'asseverazione (non essendo certo condotta sufficiente a far ritenere la diligenza del debitore, l'invio di una missiva, peraltro soltanto in data 20.05.2017, all'Ordine dei Commercialisti di Oristano, per l'indicazione di un professionista al quale affidare l'incarico), né i compensi concordati con gli altri professionisti incaricati di assisterlo nella procedura, né sono state depositate le lettere di incarico.

Infine, si rileva che, ad oggi, la ricorrente non ha provveduto a depositare le ulteriori relazioni informative, da depositarsi ogni quindici giorni, ulteriori alla relazione depositata in data 22.05.2017

§§§

Sotto il profilo del compimento di attività adeguate alla predisposizione del piano e della proposta concordatari, oltre che della documentazione prescritta dall'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, si rileva quanto segue.

Neanche all'udienza del 20.06.2017, e con la successiva memoria autorizzata, la società ricorrente ha indicato il nominativo dell'attestatore o ha affermato che lo stesso è stato nominato e ha accettato l'incarico.



Non si vede come, qualunque professionista, nominato con tanto ritardo, possa effettivamente svolgere la prestazione richiesta, la quale necessiterebbe, quanto meno, di: 1) circolarizzazione fra i creditori e i debitori [redacted]; 2) analisi della contabilità della ricorrente, l'esame delle valutazioni degli immobili che dovrebbero essere alienati; 3) analisi della valutazione delle quote della società che il sig. [redacted] si propone di alienare per reperire la liquidità necessaria a far fronte alle esigenze della procedura concordataria; 4) esame del business plan.

Appare evidente, pertanto, già da quanto appena osservato, che la società ricorrente non ha compiuto attività idonea alla predisposizione del piano e della proposta concordataria, oltre che di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161, commi II e III, legge fallimentare.

Si aggiunga, peraltro, che il business plan (allegato b della relazione depositata dalla debitrice) predisposto dalla dott.ssa [redacted] (figlia del socio accomandatario e amministratore della ricorrente), che dovrebbe dare contezza dei flussi di cassa attesi dalla "continuazione" dell'attività imprenditoriale, è privo di fondamento concreto, in quanto basato su dati non riscontrati (né riscontrabili) sulla base dei valori degli esercizi precedenti.

Anche sotto questo profilo, appare evidente che la debitrice non ha operato in modo concreto per la predisposizione di piano e proposta concordatari, affidandosi a vaghe e astratte speranze.

Si osserva, ancora, che il "piano" secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbe basarsi su accordi di stralcio parziali e/o totali di alcune voci debitorie. Non risulta in alcun modo, tuttavia, che vi siano trattative al riguardo, non avendo [redacted] depositato alcuna documentazione inerente i tentativi di conciliazione (neppure, come sottolineato dal commissario, l'eventuale corrispondenza intercorsa con i creditori interessati).

Infine, si rileva che la società non sembra aver preso in adeguata considerazione i reali costi della procedura, posto che, in primo luogo, ha previsto compensi per i legali che la assistono decisamente inadeguati (1.500,00 euro appaiono compenso macroscopicamente al di sotto dei minimi di legge), per il commissario giudiziale, per le operazioni di frazionamento e divisione dell'immobile che vorrebbero vendere in parte, ecc.

§§§



visto quanto sopra;
visti gli artt. 161, comma VIII, e 162, legge fallimentare;
ritenuto di dover dichiarare la non ammissione della società ricorrente alla procedura concordataria e di dover pronunciarsi, con separato provvedimento, sulla domanda di fallimento;

dichiara

inammissibile la domanda proposta da [REDACTED] di ammissione a concordato preventivo.

Si comunichi alla ricorrente, al Pubblico ministero e al Commissario giudiziale.

Oristano, 13 luglio 2017

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

Dott. Leopoldo Sciarrillo

